



DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE E REGISTRO CONI 2.0

**GLI ADEMPIMENTI PER
COMITATI, ASD, SSD e BAS
Aggiornamento 31 marzo 2018**

DI COSA SI PARLA

Per le ASD/SSD iscritte nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, (iscrizione obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla Normativa vigente) il 2017 è stato un anno di grandi novità.

Si è cominciato con le delibere del Consiglio nazionale del CONI sulle discipline sportive riconosciute, per proseguire con il varo del Registro 2.0, incontrando per strada il Registro unico del Terzo Settore e concludendo con le norme contenute nella Legge di Bilancio 2018.

Cogliendo l'occasione di fare il punto sulle nuove normative, con questa piccola guida si cercherà anche di fornire una breve sintesi delle principali questioni che il riconoscimento ai fini sportivi si porta dietro, con l'avvertenza che la pratica di discipline sportive riconosciute come tali, aldilà dell'iscrizione o meno al Registro, comporta di fatto l'obbligo di conformarsi alla normativa relativa alla certificazione medica, a quella sulla dotazione e l'uso dei defibrillatori, alla normativa sull'assicurazione obbligatoria.

Pier Luigi Ferrenti
Responsabile Nazionale Organizzazione AICS

Con il contributo di:
Luigi Silvestri: Presidente Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori AICS
Alessio Silvestri: Dottore Commercialista

IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI LE DELIBERE CONI

Alla fine del 2016, una delibera del Consiglio Nazionale del CONI ha apportato importanti innovazioni alla normativa sul riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.¹

Tali innovazioni, si legge nelle premesse al deliberato, sono conseguenti al fatto che il CONI ritiene suo compito “adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione”.

E' stato così stabilito che “l'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, sia conseguita esclusivamente con la pratica delle discipline sportive di cui all'allegato alla delibera”. Ciò significa, in pratica, che **possono essere riconosciute ai fini sportivi solo ed esclusivamente le ASD/SSD che praticano una o più delle discipline sportive riconosciute dal CONI.**

La delibera suddetta è stata successivamente più volte modificata². Un'ultima (per ora) modifica è stata apportata il 19 dicembre 2017, con il riconoscimento di altre due discipline sportive. **Ad oggi, dunque, sono 102 gli sport e 387 le discipline sportive riconosciute.** L'elenco delle discipline sportive riconosciute è pubblicato sul sito del CONI, nell'area dedicata al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.³

Nel frattempo, era stato **prorogato al 31 dicembre 2017 il riconoscimento ai fini sportivi** delle ASD/SSD iscritte nel registro e affiliate agli EPS.⁴ Ciò significa che sino a tale data, anche per le discipline sportive non più riconosciute, erano fatti salvi i riconoscimenti precedentemente ottenuti.

¹ Delibera 1566 del 20 dicembre 2016

² dapprima con delibera 1568 del 14 marzo 2017, poi con delibera 1569 del 10 maggio 2017

³ è scaricabile da questo indirizzo: http://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017-02-14_-_DISCIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf

⁴ delibera 1575 del 18 luglio 2017

Il potere di disporre il **riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD** è dato dallo Statuto del CONI,⁵ e trae origine dal Decreto Legislativo 242/1999, che prevede che sia il CONI a stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli **Enti di promozione sportiva**, delle Associazioni benemerite, **delle associazioni e società sportive**.

In relazione alla necessità di confermare che **il CONI è l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD**, la **possibilità di poter fruire di alcune norme di favore previste dalla legge**⁶ (quali, ad esempio: contabilità semplificata e disciplina fiscale di favore⁷, detraibilità delle erogazioni liberali,⁸ riconoscimento della natura di spesa pubblicitaria per il soggetto che eroga corrispettivi alle ASD/SSD⁹ etc. etc.) è stata **subordinata**, con un successivo atto,¹⁰ **al riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI**, disponendo inoltre che **il CONI invii annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle ASD/SSD riconosciute**.

A tal fine, il **il Consiglio Nazionale del CONI** ha formalmente istituito il **Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**.¹¹ Negli anni, sono state apportate modifiche e integrazioni al **Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale**, sino a che, lo scorso luglio,¹² il Registro è stato **modificato profondamente**, e sono state stabilite nuove modalità per **l'Iscrizione al Registro** e per la sua gestione.

Nasce così il cosiddetto **REGISTRO CONI 2.0**.

IL REGISTRO CONI 2.0 I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il nuovo Registro Nazionale delle ASD/SSD si articola in **due sezioni**:

- la **sezione pubblica**, contenente i dati delle ASD/SSD correttamente iscritte nel Registro, i cui dati sono aggiornati dall'organismo di affiliazione (nel nostro caso dall'AICS, tramite il programma di tesseramento on line) e sono liberamente consultabili;
- la **sezione riservata**, la cui consultazione è consentita soltanto all'organismo di affiliazione, alla ASD/SSD dotate di username e password, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS. Dall'area riservata si può **stampare il certificato di iscrizione** e accedere ad ulteriori servizi.

Le ASD/SSD non hanno più molteplici numeri di iscrizione: anche se sono affiliate a più enti e/o federazioni, **il numero di iscrizione è unico, ed è costituito dall'identificativo codice fiscale. Dal 1° Gennaio 2018 ogni Presidente di ASD/SSD, per accedere all'area privata, deve nuovamente autenticarsi** (non sono più valide le credenziali utilizzate sino al 31 dicembre).

L'iscrizione è riservata alle ASD/SSD costituite ai sensi della legge 289/2002 (art. 90) e successive modificazioni. I requisiti per l'iscrizione:

⁵ articolo 6

⁶ art. 90 della legge 289/2002

⁷ Contabilità ex 398/91 per le asd/ssd che svolgono attività commerciale,

⁸ articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir

⁹ art. 90 comma 8 della legge 289/2002

¹⁰ art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n.136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186

¹¹ Delibera 1288 dell' 11 novembre 2004. In precedenza, con delibera 1291 del 30 aprile 2004, aveva emanato le norme provvisorie per l'istituzione di tale registro.

¹² Delibera 1574 del 18 Luglio 2017

- **sede legale** in uno degli stati membri UE e almeno una sede operativa in Italia;
- **affiliazione** ad un organismo sportivo (Federazioni, EPS etc);
- non assimilabilità ad associazioni di secondo livello (**attenzione: sono considerate di secondo livello:** 1) le associazioni che svolgono attività di affiliazione in proprio o per conto dell'organismo sportivo di appartenenza; 2) le associazioni che organizzano attività sportiva didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento temporaneo di singoli eventi la cui titolarità appartiene all'Organismo sportivo cui sono affiliate);
- non essere articolazione territoriale dell'organismo sportivo;
- **svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo sportivo di appartenenza;**
- statuto conforme alla normativa in materia;
- **numero minimo di tesserati atleti e di tesserati figure tecniche coerente con la disciplina sportiva praticata e le previsioni regolamentari dell'organismo sportivo di affiliazione**

Per iscriversi al Registro, ogni ASD/SSD deve fornire, tramite l'organismo sportivo di appartenenza, i seguenti dati:

- **Codice Fiscale;**
- **Indirizzo e-mail;**
- **Ragione Sociale/Denominazione;**
- **Natura giuridica** (associazione con o senza personalità giuridica – società di capitali srl-spa-coop);
- **Sede legale** (indirizzo, CAP, comune, provincia);
- **Dati anagrafici**, indirizzo di residenza, recapito telefonico e Codice Fiscale del **legale rappresentante;**
- **Dati anagrafici**, codice fiscale, qualifica sociale e qualifica sportiva **dei componenti il consiglio direttivo NOVITA';**
- **Numero e data registrazione Atto costitutivo** presso Agenzia delle Entrate (**possono essere inseriti manualmente anche dalla asd/ssd**);
- **Numero e data registrazione Statuto Vigente** presso Agenzia delle Entrate (**possono essere inseriti manualmente anche dalla asd/ssd**);
- **Settore Sportivo;**

Il programma di tesseramento on line dell'AICS fornisce inoltre **automaticamente** al registro i dati relativi alla **Stagione Sportiva** e alla **Provincia** prevalente di svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda l'ultimo dato da fornire (**sede impianto ove viene svolta l'attività**) **non sempre è possibile fornirlo**, perché non censito o non presente (es attività fuori dagli impianti sportivi).

Per iscriversi al Registro, ogni ASD/SSD deve fornire, tramite l'organismo sportivo di appartenenza, i seguenti documenti, che saranno caricati nell'apposita sezione del Registro CONI:

- **Atto Costitutivo/Statuto**
- **Statuto vigente**
- **Documento di identità** del legale rappresentante
- **Modulo richiesta affiliazione**
- **Verbale eventuali modifiche statutarie**
- **Verbale eventuali modifiche cariche sociali**¹³

Il regolamento dell'AICS prevede inoltre:

- che il **modulo richiesta di affiliazione** debba essere firmato dal **legale rappresentante dell'ASD/SSD** e dal **Presidente del Comitato Provinciale**
- che si fornisca **Copia del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA della ASD/SSD**

¹³ Quest'ultima è una novità rispetto al passato. Nella sezione riservata, per ogni ASD/SSD saranno così elencati i componenti dell'organo direttivo

Tutti i documenti devono essere obbligatoriamente in FORMATO PDF.

Dato che è l'AICS ad inviare al CONI i dati e i documenti necessari all'iscrizione nel Registro, grande importanza hanno i nostri Comitati Provinciali, perché sono loro che debbono immettere i dati e i documenti nel sistema, **OBBLIGATORIAMENTE** tramite il nostro programma di tesseramento on line.

Per ogni tesserato si devono indicare¹⁴:

- **Codice fiscale;**
- **Cognome e nome;**
- **Associazione di appartenenza;**
- **Qualifica sociale** (legale rappresentante, presidente, responsabile di sezione, vice presidente, consigliere, amministratore delegato);
- **Qualifica sportiva** (dirigente, tecnico, ufficiale di gara, atleta agonista, atleta praticante);
- **Settore sportivo** (vedi elenco sport riconosciuti approvato con delibera C.N. 1569/2017);
- **Disciplina sportiva** praticata (vedi elenco discipline sportive riconosciute approvato con delibera C.N. 1569/2017).

Il programma di tesseramento on line fornisce inoltre **automaticamente** al registro i dati relativi alla **Stagione Sportiva** e al **Tipo** (dilettantistico, professionistico) di attività. Il regolamento AICS prevede inoltre che sia fornito, a fini assicurativi, l'indirizzo del tesserato.

E' obbligatorio acquisire da affiliati e tesserati il **consenso al trattamento dei dati** che saranno comunicati al CONI, pena l'impossibilità di fornire i dati al Registro.¹⁵

L'AICS ha infatti la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge; nell'informativa si deve specificare che i dati personali degli affiliati e dei tesserati verranno comunicati al CONI per la gestione del Registro e per le proprie attività istituzionali.

Informativa e acquisizione del consenso sono necessari anche per adempiere alle ulteriori finalità di marketing richieste dal CONI, che si riserva di contattare affiliati e tesserati in merito ad iniziative promo-pubblicitarie.

Le ASD/SSD dovranno analogamente ottemperare qualora provvedano direttamente alla raccolta dei dati da fornire al Comitato per il tesseramento di atleti e tecnici.

Come avrete potuto leggere nella mail inviata lo scorso dicembre dal Presidente del CONI Malagò, è stata attivata la piattaforma del Registro 2.0, e tutte le ASD/SSD devono registrarsi su tale piattaforma. **Dall'8 gennaio 2018**, alla conclusione della migrazione dei dati contenuti nella precedente piattaforma, **è pertanto possibile procedere all'attivazione delle nuove utenze**. Il CONI ha allo scopo preparato **un manuale**, dal quale potete reperire ulteriori utili informazioni.¹⁶

In estrema sintesi, per attivare una nuova utenza (quelle vecchie dal 1° gennaio non sono più valide), si deve:

- **registrarsi**, collegandosi all'indirizzo internet <https://rssi.coni.it/>
- **cliccare sul modulo registrazione online** e fornire il consenso per la privacy;
- fornire obbligatoriamente i dati richiesti: il codice fiscale della ASD/SSD e i dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo, il telefono e la mail del legale rappresentante (**tutte le comunicazioni del CONI saranno inviate a tale indirizzo e-mail**);
- una volta confermati i dati, **la dichiarazione dovrà essere stampata e firmata;**

¹⁴ (prima del Registro 2.0 non era obbligatorio inviare i dati dei tesserati; il loro invio era solo di tipo numerico)

¹⁵ Attenzione: dal 25 maggio andrà in vigore il Nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, e dovranno essere conseguentemente modificate le informative attuali.

¹⁶ che potete scaricare dall'indirizzo <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

- successivamente si dovrà **fare l'upload** (tramite la funzione sfoglia) **di tale dichiarazione.**

ATTENZIONE: dovrà essere fatto **un unico upload della dichiarazione privacy + documento di identità del legale rappresentante (in unico file formato pdf)**

Per concludere, si dovrà inviare la richiesta (cliccando su Invia la richiesta)

Se tutto è andato a buon fine, **si visualizzerà un messaggio** (inviato anche all'indirizzo e-mail indicato), **contenente username** (sempre uguale al codice fiscale) e **password** (da cambiare dopo il primo accesso).

Da quel momento in poi, sarà possibile utilizzare la varie funzioni della piattaforma, che sono le seguenti:

- **Visualizzazione dei dati della ASD/SSD** (Anagrafica, Recapiti, Consiglio, Impianti, Affiliazioni, Tesserati, Documenti, Attività);
- **Stampa del certificato di iscrizione al Registro**¹⁷

Vi sono inoltre due funzioni opzionali: inserimento del rendiconto e stampa delle ricevute

DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE E DISCIPLINE NON PIU' RICONOSCIUTE LE CONSEGUENZE

Se una ASD/SSD pratica esclusivamente discipline sportive non più riconosciute dal CONI, essa non può più iscriversi al Registro. Se invece pratica solo, o anche, discipline sportive riconosciute, per tali discipline può ottenere il riconoscimento sportivo.

In ogni caso, le conseguenze, sia per la pratica di discipline sportive riconosciute, sia per la pratica di discipline sportive non riconosciute, sono di vario tipo, e nessuna è banale. In sintesi, le conseguenze possono essere:

- di tipo fiscale, sulla **decomercializzazione o meno dei corrispettivi specifici;**
- sulla possibilità o meno di erogare **“i compensi sportivi”;**
- sull'adeguatezza degli **statuti;**
- sul possesso dei **certificati medici;**
- sulla dotazione e l'uso dei **defibrillatori;**
- sugli **obblighi assicurativi;**

LE CONSEGUENZE DI TIPO FISCALE

Sino a quando non entrerà in vigore la modifica operata dal Codice del Terzo Settore,¹⁸ il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede per gli Enti di tipo associativo un trattamento fiscale di favore per i cosiddetti **corrispettivi specifici** di cui all'articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), **cioè per i corrispettivi percepiti da tali Enti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.**¹⁹ Quando tale modifica andrà in vigore queste **condizioni di favore saranno riservate a pochi Enti associativi, tra i quali le Associazioni Sportive**

¹⁷Attenzione: si potrebbero avere difficoltà nella stampa del certificato, e/o si potrebbero leggere messaggi di errore quali mancanza di documenti o altro. Ciò dipende dall'ancora incompleto invio di tutti i documenti richiesti, e da alcuni errori nell'imputazione dei dati. Stiamo lavorando per risolvere tali problemi, modificando anche il software del tesseramento on line.

¹⁸ Art. 89 del DLGS 117/2017 (presumibilmente dal 1° gennaio 2020)

¹⁹ Art. 148 del TUIR :“Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici** nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.” Tale trattamento di favore è subordinato al fatto che tali Enti inseriscano nei loro atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, le particolari clausole previste dallo stesso articolo 148.

Dilettantistiche.²⁰

Se ne ricava che:

- **se le ASD svolgessero solo attività sportiva non più riconosciuta, esse perdono il riconoscimento CONI.** I corrispettivi specifici per l'attività non più riconosciuta diventano pertanto attività commerciale, a meno che esse non siano anche, o si trasformino in, APS o associazioni culturali (in quest'ultimo caso, per un periodo limitato all'entrata in vigore del nuovo articolo 148 previsto dal Codice del Terzo Settore).
- **se le ASD continuano a svolgere anche attività riconosciuta,** i corrispettivi specifici per l'attività non più riconosciuta per alcuni commentatori diventano attività commerciale, mentre per altri continuano a non esserlo.

Le indicazioni date dalla nostra Associazione Nazionale, proprio in forza del tono letterale dell'art.148 del TUIR, anche come riformato dal Codice del Terzo Settore, confermano invece che **tali corrispettivi specifici non debbano essere considerati attività commerciale. Non lo sono comunque in ogni caso se le ASD sono anche APS.**²¹

LE CONSEGUENZE SUI “COMPENSI” SPORTIVI

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi classifica come **redditi diversi** “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), **dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.**

Tale disposizione **si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.”²²

Di conseguenza, se la disciplina sportiva praticata non è più riconosciuta come tale dal CONI, non è più possibile corrispondere indennità di trasferta, compensi, rimborsi e premi ai suoi praticanti (atleti, istruttori etc).

Lo stesso discorso vale per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD/SSD, che possono ancora essere stipulati solo per le attività sportive riconosciute.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede inoltre che le suddette **indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.**²³ Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tali redditi sono esenti, sino a 10 mila euro, da ogni imposizione fiscale, e sono comunque esenti da ogni imposizione contributiva e previdenziale.

²⁰ Art. 89 comma 4 del DLGS 117/2017: All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «**Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali**»

²¹Tale interpretazione data dal Presidente del nostro Collegio nazionale dei Sindaci Revisori dott. Luigi Silvestri,, originariamente assai originale, comincia a diventare interpretazione condivisa da molti commentatori e molti Enti

²² art. 67 lettera m) del TUIR

²³ art. 69 comma 2 del TUIR, così come modificato dalla legge di Bilancio 2018. “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.”

L'elevazione della franchigia a 10.000 euro non è l'unica innovazione che la Legge di Bilancio 2018 ha apportato alla normativa in materia di compensi sportivi.

Essa ha stabilito infatti che **le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., **costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**²⁴ e sono considerate redditi diversi.²⁵

Quali siano le collaborazioni che costituiscono oggetto di co.co.co, lo deve stabilire il CONI,²⁶ e si aspetta in questo senso una delibera del Consiglio Nazionale.

Sino a quel momento, non solo è prematuro ipotizzare scenari e conclusioni, ma è fuorviante sostenere che si debba correre dal consulente del lavoro per mettere in atto tutte le incombenze di cui le collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale hanno bisogno.²⁷

Fermo restando che **già attualmente tutti i compensi che costituiscono oggetto di co.co.co hanno bisogno della stipula di un contratto sportivo, della comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, dell'attivazione del libretto unico del lavoro, di una busta paga, di un pagamento con modalità tracciabile se superiore a 1000 €uro e che, dal 1° luglio 2018, il pagamento dovrà essere sempre tracciabile, a prescindere dall'importo erogato,** si dovrà attendere in primo luogo la delibera del CONI per sapere se istruttori, arbitri, atleti, coloro cioè ai quali, sinora, venivano corrisposti compensi etc in quanto **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,** ricadranno nell'obbligo di avere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

LE CONSEGUENZE SUGLI STATUTI

Molti statuti, soprattutto quelli più “anziani”, riportano un'indicazione generica di svolgimento di attività sportive dilettantistiche, senza specificare quali. Altri, invece, riportano l'indicazione puntuale solo di attività sportive non più riconosciute come tali.

Queste indicazioni, in presenza di uno statuto a norma per quanto riguarda le prescrizioni di legge, potevano essere considerate, sino all'avvento delle delibere CONI citate, requisiti sufficienti per poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e la successiva iscrizione nel Registro CONI.

Adesso è a nostro parere indispensabile, invece, indicare nello statuto gli sport praticati, e che essi siano riconosciuti dal CONI. Se si deve mettere mano agli statuti è allora opportuno anche indicare **le discipline sportive praticate, necessariamente tra quelle riconosciute dal CONI:** solo a queste condizioni si potrà essere riconosciuti come ASD/SSD ed iscriversi nel Registro.

Quindi, se del caso, è necessario **modificare al più presto gli statuti, convocando un'assemblea straordinaria, e registrando successivamente il verbale dell'assemblea riportante le modifiche effettuate.**

Già che ci siamo, e che dobbiamo spendere, conviene verificare se i nostri statuti sono davvero a norma.²⁸

Ai sensi della legge 128, **ogni ASD/SSD deve OBBLIGATORIAMENTE costituirsi con atto scritto e indicare nel proprio statuto:**

- la sede sociale;

²⁴ articolo 1 comma 358 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

²⁵ articolo 1 comma 359 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

²⁶ Lo prevede lo stesso articolo 1 comma 358 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

²⁷ Si rimanda in tal senso a quanto pubblicato sul sito dell'AICS Nazionale e nello speciale Leggi E Fisco n. 1 a cura del dott. Luigi Silvestri.

²⁸ Ci aiutano nel compito l'art. 90 della Legge 289/2002, così come modificato dalla legge 128/2004, e l'articolo 148 del TUIR

- la **denominazione: obbligatorio inserire la locuzione sportiva/o dilettantistica/o;**
- l'**oggetto sociale** con riferimento all'**organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;**
- l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;
- l'**assenza di fini di lucro** e la previsione che **i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- le **norme sull'ordinamento interno**, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari**, nonché le **modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- le **modalità di scioglimento dell'associazione;**
- l'obbligo di **devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento**

Le prescrizioni della legge 128 devono essere contemperate e integrate con quelle **dell'art. 148 del TUIR**, che prevede, **qualora le associazioni sportive dilettantistiche vogliano godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l'obbligo di inserire nei loro atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:**

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di **redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.**

Il CONI ha inoltre previsto che, al fine di ottenere il riconoscimento sportivo, negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche deve essere inserito l'**obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affidarsi.**²⁹

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha poi stabilito la necessità che per quanto riguarda i **minori**, essi debbano **essere rappresentati nei rapporti sociali da chi esercita la potestà genitoriale**. Se si mette mano agli statuti, è dunque opportuno inserire tale previsione. Altrimenti è necessario che l'Assemblea, o il Consiglio Direttivo, deliberino in tal senso.

È utile infine ricordare che **è fatto divieto agli amministratori** delle società e delle associazioni

²⁹ delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15/07/2004

sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, e che è necessario inserire tale clausola negli statuti.

LE CONSEGUENZE SULL'OBBLIGO DI ESSERE IN POSSESSO DEI CERTIFICATI MEDICI

Sono molte le norme relative alla **tutela sanitaria dell'attività sportiva** e di quella ludico-motoria, emanate dal Ministero e dalle Regioni.

Per quanto riguarda la **tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica**, spetta a Federazioni ed Enti di Promozione sportiva stabilire se un'attività sportiva è agonistica o non agonistica, sulla base di criteri generali quali la pratica sistematica e/o continuativa. Coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi al **controllo preventivo e periodico dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere, secondo quanto stabilito sin dal 1982.**³⁰

Per quanto riguarda la pratica dell'**attività sportiva non agonistica**, un recente decreto del ministero della salute (decreto Balduzzi, che innova la precedente normativa) prevede che i praticanti **attività sportiva non agonistica** devono essere **preventivamente sottoposti a controllo sanitario, con periodicità annuale.**³¹ Sono **soggetti a tale obbligo**, tra gli altri, **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI** e che non siano considerati atleti agonisti al sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.³²

Il Ministero della Salute ha poi demandato al CONI³³ di distinguere, nell'ambito delle attività sportive organizzate e considerate non agonistiche, **i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate** da quelli che svolgono **attività sportive che non comportano impegno fisico** o non svolgono **alcuna attività sportiva**. Il CONI, al fine di stabilire l'obbligo o meno della certificazione sanitaria, ha fissato i criteri cui Federazioni ed Enti sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo.³⁴

Rientrano tra i **tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, e dunque sono soggetti all'obbligo del certificato medico per attività non agonistica, tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, tranne quelli che praticano attività sportive che non comportano impegno fisico.**

La circolare fornisce poi l'elenco di tali attività, **caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, per le quali si raccomanda comunque un controllo medico. Esse sono le seguenti:**

- Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo);
- Discipline del Biliardo Sportivo;
- Discipline delle Bocce, (ad eccezione delle specialità volo di tiro veloce);
- Discipline del Bowling;

³⁰ decreto ministero della sanità 18 febbraio 1982 e Circolare 31 gennaio 1983 dello stesso Ministero.

³¹ Il decreto ministeriale 24 aprile 2013, emanato sulla base del cosiddetto decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189), ha stabilito quali siano gli obblighi di tutela sanitaria per l'attività sportiva non agonistica e per quella amatoriale, ribadendo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 in merito agli obblighi di certificazione per l'attività sportiva non agonistica.

³² Per tali soggetti, esiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistica così come individuato dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013 e dalle linee guida approvate dal Ministero della Salute con Decreto 8 agosto 2014.

³³ note integrative 16/06/2015 e 28/10/2015

³⁴ con una nota del 10 Giugno 2016

- Discipline del Bridge;
- Discipline della Dama;
- Discipline dei Giochi e sport Tradizionali;
- Discipline del Golf,
- Discipline della pesca sportiva di superficie
- Discipline degli Scacchi;
- Discipline del Curling e dello Stock sport

Oltre alle attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad esempio: Aeromodellismo, Imbarcazioni radiocomandate, Cinotecnica).

Lo stesso decreto aveva normato l'obbligo della certificazione medica anche per l'attività sportiva cosiddetta **amatoriale, definendo tale l'attività ludico-motoria** praticata in contesti autorizzati da **tesserati** per Federazioni o Enti di Promozione, con esclusione di coloro che praticano l'attività ludico-motoria in maniera occasionale, a scopo prevalentemente ricreativo, in modo saltuario e non ripetitivo, nonché quelli che praticano attività ludico motorie con ridotto impegno vascolare. Tale obbligo è stato successivamente soppresso.³⁵

Lo stesso decreto, infine, ha previsto l'obbligo del certificato di **idoneità per i non tesserati** alle Federazioni, alle Discipline associate, **agli Enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI a **manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi sportivi (quali, ad esempio, corse podistiche superiori a 20 KM.)**

Un recente decreto **ha esentato dall'obbligo della certificazione per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni**, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.³⁶

Infine, anche le Regioni hanno potestà legislativa in materia, per cui è rifarsi anche ad eventuali ulteriori disposizioni date dalle leggi regionali.

Di conseguenza, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, le delibere CONI sulle discipline sportive riconosciute comportano:

- L'obbligo del certificato di **idoneità agonistica** per i **tesserati** che praticano **attività sportiva classificata agonistica** dall'Organismo sportivo di appartenenza nell'ambito delle **discipline sportive riconosciute dal CONI**;
- L'obbligo del certificato di **idoneità non agonistica** per i **tesserati** che praticano **attività sportiva classificata non agonistica** dall'Organismo sportivo di appartenenza nell'ambito delle **discipline sportive riconosciute dal CONI e da tale organismo sportivo organizzata**;
- L'obbligo del certificato di **idoneità per i non tesserati che partecipano a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dal CONI, EPS etc.**
- **Nessun obbligo di certificazione sanitaria** per la pratica di attività nell'ambito di **discipline non più riconosciute sportive dal CONI** e in ogni caso per la pratica di **attività ludico-motorie diverse da quelle di cui sopra o di attività sportive che non comportano impegno fisico o per le quali l'impegno fisico sia evidentemente minimo, secondo la classificazione del CONI.**

Resta inteso che i tesserati non praticanti attività sportiva sono esentati dall'obbligo di essere in possesso di certificazione medica.

³⁵ art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, convertito in legge 9 agosto 2013 n.98

³⁶ Decreto 28 febbraio 2018, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport,

LE CONSEGUENZE SULL'OBBLIGO DI DOTARSI DI DEFIBRILLATORI

Di diffusione dei **defibrillatori** automatici esterni agli ambiti ospedalieri, si è parlato una prima volta nel 2011 con un decreto³⁷ che si poneva come finalità l'individuazione dei criteri e delle modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e la promozione della realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di tali defibrillatori.

Il Decreto “Balduzzi”³⁸ prima esaminato ha poi sancito l'obbligo della **dotazione e dell'impiego**, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, **di defibrillatori semiautomatici. La decorrenza dell'obbligo, più volte rimandata, è stata poi fissata al luglio 2017** (al luglio 2016 in Toscana, con una specifica legge regionale).

Secondo l'attuale normativa nazionale,³⁹ **sono esentate dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato** solo le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo o che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio.

Sono inoltre esentati dall'obbligo quegli Enti che praticano solo discipline non più riconosciute sportive dal CONI, e le asd/ssd iscritte nel Registro CONI limitatamente alla pratica delle discipline non più riconosciute sportive dal CONI.

Tali obblighi devono essere osservati, tra l'altro, **durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva.**

Prima dell'inizio della gara, **le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare la presenza del defibrillatore** all'interno dell'impianto sportivo, la sua regolare manutenzione e il suo funzionamento, e devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate **sia presente almeno una persona debitamente formata** all'uso del defibrillatore stesso.

La **Legge Regionale Toscana⁴⁰ e il suo regolamento di applicazione⁴¹ dettano obblighi e prescrizioni diversi da quelli del decreto ministeriale.** Innanzitutto si applicano a tutti gli impianti sportivi, tranne a:

- gli impianti in cui si praticano esclusivamente le bocce (escluse quelle in volo), il biliardo, gli sport di tiro, il golf, i giochi da tavolo e gli sport assimilabili;
- gli spazi dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
- gli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
- gli impianti di proprietà statale.

In secondo luogo, non si fanno distinzioni tra gare ed allenamenti, in quanto la presenza del defibrillatore e degli operatori (debitamente formati da soggetti accreditati) **deve essere assicurata durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria**, che ha inizio con l'accesso degli utenti all'interno dell'impianto sportivo e termina con la loro uscita dall'impianto stesso. Il nominativo degli operatori e la presenza dei defibrillatori deve essere comunicata alla ASL.

LE CONSEGUENZE SULLA PRATICA DI ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE

Se abitate in Toscana, o in altra regione che abbia eventualmente leggi simili, la pratica di discipline non

³⁷ decreto ministero della salute 18 marzo 2011,

³⁸ decreto 24 aprile 2013

³⁹ decreto ministero della salute 26 giugno 2017, avente per oggetto linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici

⁴⁰ L.R. 9 ottobre 2015, n.68

⁴¹ regolamento 26 giugno 2016 n.38/R

più riconosciute sportive e considerate ludico-motorie (ad esempio, zumba, pilates e simili) comporta ulteriori complicazioni.

La Legge Regionale Toscana⁴² fa una distinzione chiara tra attività sportiva e attività ludico-motoria.

L'attività sportiva (agonistica e non agonistica) è quella praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.

L'attività ludico-motoria-ricreativa è quella svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui sopra, senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Il regolamento di attuazione della Legge regionale toscana,⁴³ che **si applica ai locali presso cui si svolgono le attività ludiche-motorie-ricreative**, detta una serie di prescrizioni aggiuntive, a partire dalla **capienza delle palestre** (luoghi dove si svolgono tali attività), per continuare con l'**obbligo della S.C.I.A.** e per finire con i **particolari requisiti richiesti al responsabile tecnico** (laurea magistrale specialistica o laurea quadriennale del vecchio ordinamento in scienze motorie) e agli operatori (diplomati ISEF, istruttori federali o degli Enti di Promozione)

LE CONSEGUENZE SUGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Nulla sostanzialmente cambia per gli obblighi assicurativi a cui sono soggetti tutti coloro che praticano discipline sportive riconosciute, mentre non vi sono obblighi per chi pratica discipline non più riconosciute come sportive.

La legislazione statale prevede infatti⁴⁴ che **sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva**. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata **la morte o una inabilità permanente**.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali⁴⁵, aveva in un primo momento stabilito le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.⁴⁶

Un successivo decreto, denominato **“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi”** più noto come Decreto Melandri⁴⁷ ha stabilito per gli **sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, l'obbligo dell'assicurazione**.

Ai fini di tale obbligo:

- sono considerati **atleti tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;**
- sono considerati dirigenti tutti i soggetti tesserati con tale qualifica;
- sono considerati tecnici tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Sono tenuti a **stipulare l'assicurazione obbligatoria le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva** per cui tali sportivi sono tesserati. I soggetti assicurati possono **pagare il premio assicurativo solo ed esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati a stipulare l'associazione** (federazioni, enti etc)

⁴² L.R.n. 21 del 27 febbraio 2015

⁴³ regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R

⁴⁴ Legge 27 dicembre 2002, n.289

⁴⁵ Decreto 17 dicembre 2004

⁴⁶ articolo 6 comma 4 della legge 17 agosto 2005 n.168. Tale decreto è stato abolito e si è rimandato ad un successivo decreto l'applicazione di quanto previsto dalla legge 289/2002.

⁴⁷ Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 16 aprile 2008

L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente, opera senza limiti di età, deve coprire anche il rischio in itinere e **deve avere inizio dal momento del tesseramento e cessare alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.**

Per quanto riguarda il nostro Ente, la copertura assicurativa scaduta è prorogata al 30 novembre successivo (e comunque la sua validità dura un massimo di 365 giorni), purché sia stata rinnovata l'affiliazione del socio collettivo per cui lo sportivo è tesserato.

SE NON SONO ASD/SSD... IL REGISTRO DELLE BAS (BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE)

Le Basi associative sportive (**BAS**) sono quelle associazioni, gruppi etc che **svolgono attività sportiva riconosciuta dal CONI** ma non possiedono i requisiti di cui all'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, e che sono comunque inserite nei ruoli degli Enti sportivi riconosciuti tramite un rapporto di affiliazione agli stessi.

Esse non hanno particolari obblighi (acquisizione codice fiscale, registrazione statuto etc) purché si limitino a partecipare alle attività dell'Ente, senza riscuotere corrispettivi specifici.

Per esse il CONI ha stabilito l'istituzione di una specifica Sezione parallela al Registro ASD/SSD⁴⁸, consultabile accedendo dallo stesso link tramite il quale si consulta il Registro. La sezione evidenzia esclusivamente la denominazione della BAS, il comune in cui essa ha la propria sede, l'Ente di appartenenza, il numero dei tesserati. Si può essere iscritti nel Registro delle BAS solo se si pratica una disciplina sportiva riconosciuta.

Come detto in precedenza, praticare una disciplina sportiva riconosciuta comporta gli obblighi di certificazione sanitaria, di dotazione e uso dei defibrillatori nonché gli obblighi assicurativi che abbiamo evidenziato, anche se non si è iscritti né nel Registro ASD/SSD né nel Registro BAS.

ASD, SSD E REGISTRO DEL TERZO SETTORE

La legge di riforma del Terzo Settore⁴⁹, tra le molte novità apportate con l'obiettivo primario di attribuire coerenza e certezza operativa al terzo settore, armonizzare la disciplina esistente, introdurre meccanismi di trasparenza, pubblicità, controllo e vigilanza, ha previsto la nascita di un codice del terzo settore⁵⁰.

Il Codice è stato approvato nel luglio dello scorso anno⁵¹ e, nel definire quali siano gli Enti del Terzo Settore⁵², ha stabilito che essi possono essere considerati tali solo se si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore⁵³.

⁴⁸ circolare prot.4254/13

⁴⁹ Legge 6 giugno 2016 n.106

⁵⁰ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

⁵¹ Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 179 del 2 agosto 2017

⁵² Art.4 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017; "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

⁵³ Artt.45 e seguenti del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017

Le SSD, in quanto tali, non possono iscriversi nel Registro.⁵⁴ Le ASD invece possono farlo, non essendovi alcuna norma che lo vieta ma a differenza di altre tipologie di associazioni, per loro non è prevista alcuna sezione specifica del Registro.⁵⁵

Se sono anche associazioni di promozione sociale, caso piuttosto frequente, possono iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore in quanto tali, mantenendo anche la qualifica di ASD se sono iscritte nel Registro CONI. Altrimenti possono iscriversi come altri enti del Terzo Settore.⁵⁶

L'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore comporta però a regime la perdita di alcuni benefici fiscali non indifferenti: primi tra tutti la possibilità di optare per la contabilità ex 398 e la possibilità di usufruire degli art. 148 e 149 del TUIR⁵⁷.

Stante così le cose, se i decreti correttivi non interverranno, sarà difficile che le ASD si iscrivano nel Registro Unico del Terzo Settore a meno che non vi siano costrette dalla necessità di svolgere anche attività non sportiva, e/o di stipulare per tale attività convenzioni con gli Enti pubblici.

⁵⁴ Art.4 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017

⁵⁵ Art.46 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 “1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: *a)* Organizzazioni di volontariato; *b)* Associazioni di promozione sociale; *c)* Enti filantropici; *d)* Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; *e)* Reti associative; *f)* Società di mutuo soccorso; *g)* Altri enti del Terzo settore.

⁵⁶ Alcuni commentatori negano tale possibilità. Per fare in tal senso chiarezza, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha proposto che nei decreti correttivi che dovranno vedere la luce entro agosto, si preveda esplicitamente la possibilità, per le ASD, di iscriversi anche nel registro Unico

⁵⁷ Per quanto riguarda la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dal 148 del TUIR, essa viene “recuperata” se le asd sono anche associazioni di promozione sociale. Per quanto riguarda la perdita della qualifica di ente non commerciale per quegli enti che esercitano prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta, l'art. 149 escludeva dalla fattispecie le asd, che potevano dunque svolgere attività commerciale anche in modo prevalente. Una volta nel Registro Unico, non sarà per loro, a regime, più possibile.